



REVO INSURANCE S.p.A.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2022 e da ultimo aggiornata in data 16 ottobre 2025

1. PREMESSA

La presente Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (di seguito anche la "Procedura") è stata adottata da REVO Insurance S.p.A. (la "**Società**" o l' "**Emittente**") ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, e ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito il "Regolamento OPC"). In particolare, la presente versione della Procedura OPC recepisce le modifiche apportate al Regolamento OPC con delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021.

La Procedura in particolare:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- stabilisce le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- disciplina le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le "**Controllate**" o, singolarmente, la "**Controllata**") laddove presenti;
- stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Società, in quanto società di minori dimensioni, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi del successivo art. 10.2 e dell'Allegato 3 del Regolamento OPC), una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC medesimo (come *infra* meglio specificato). Si precisa che la Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente "*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*" (la "**Comunicazione Applicativa**").

La presente Procedura vale come istruzione impartita dall'Emittente alle Controllate, qualora presenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, del TUF.

La presente Procedura è stata, in prima istanza, adottata dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2022, in previsione dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente su Euronext STAR Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, "**Euronext STAR Milan**" e "**Borsa Italiana**") (la "**Quotazione**"), previo parere degli Amministratori Indipendenti in carica della Società.

La Procedura, ed ogni eventuale successiva modifica, viene pubblicata sul sito internet della

Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.

In caso di modifiche alla normativa vigente recanti disposizioni incompatibili e/o ulteriori rispetto agli adempimenti inclusi nella presente Procedura, resta inteso che la Società dovrà rispettare gli obblighi normativi previsti e procedere all'aggiornamento del presente documento.

Restano ferme, in quanto applicabili, le Linee guida in materia di operatività infragruppo approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in adempimento di quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 e tempo per tempo vigenti.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizione di “parte correlata”

Ai fini della presente Procedura, per “parti correlate” si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002¹.

La Funzione Responsabile (come *infra* definita), con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, tramite strumenti informatici, predispone, tiene aggiornato, su base almeno annuale e mette a disposizione delle principali funzioni aziendali interessate della Società e delle Controllate un elenco delle parti correlate della Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia ai soggetti interessati (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli altri “dirigenti con responsabilità strategiche” della Società, della società controllante e delle Controllate), con cadenza annuale (e ogni qual volta, in base alle informazioni ricevute, risulti necessario), il modello di questionario riportato nell'“Allegato A” alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio in relazione alle informazioni ivi contenute.

2.2 Definizione di “operazione con parte correlata”

Ai fini della Procedura, per “operazioni con parti correlate” si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002².

¹ Si rinvia all'Allegato B della presente Procedura per la definizione di “parti correlate”, quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento OPC. Allo stesso Allegato B si rinvia per le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari” e “dirigenti con responsabilità strategiche” ai fini della presente Procedura.

² Si rinvia all'Allegato B della presente Procedura per la definizione di “operazioni con parti correlate”, quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento OPC. Si considerano come operazioni con parti correlate, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgano la Società e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali;

2.3 Definizione di “Amministratori Indipendenti”, di “Amministratori Non Correlati”, di “Funzione Responsabile” e di “Amministratori Coinvolti nell’Operazione”

Ai fini della Procedura:

- per “Amministratori Indipendenti” si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente (ivi incluse le previsioni del Codice di Corporate Governance);
- per “Amministratori Non Correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- per “Amministratori Coinvolti nell’Operazione” si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- per “Funzione Responsabile”, si intende la Funzione Corporate and Governance all’interno della Direzione Legal and Corporate Affairs ovvero, in mancanza o comunque quando non ci si avvalga di alcuna struttura interna, l’organo o il soggetto delegato. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, per Funzione Responsabile si intende la funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all’approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell’operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l’altro, all’Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile. Nel caso di positivo riscontro, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile, che informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione³, l’intenzione di avviare le trattative relative all’operazione, indicando:

- i dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- gli interessi e le motivazioni dell’operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- la tipologia ed oggetto dell’operazione e sue principali caratteristiche;

(iv) le scissioni di cui sia beneficiaria una parte correlata; (v) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

³ Ai sensi della presente Procedura: (i) per Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo diversamente specificato, si intende il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; (ii) i poteri e le funzioni attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno essere esercitati dall’Amministratore Delegato in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure a seguito di sua specifica istruzione.

- il controvalore e le condizioni economiche dell'operazione⁴;
- la tempistica prevista;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile valuta tempestivamente, informandone il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'applicabilità delle disposizioni della presente Procedura. All'esito della valutazione, la Funzione Responsabile, se l'operazione si configura: (a) come operazione esente ai sensi del successivo art. 6, provvede ad aggiornare l'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito); (b) come operazione con parte correlata, provvede ad avviare la procedura di cui al successivo art. 5.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile, riscontra altresì se l'informazione relativa all'operazione sia idonea ad avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società e ammessi alle negoziazioni su Euronext Milan, ai sensi del Regolamento UE 596/2014 ("**MAR**") e se vi siano i presupposti per l'applicazione della "*Politica aziendale in tema di Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate*" e della correlata "*Procedura aziendale per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*" ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 MAR secondo il testo tempo per tempo vigente presso la Società.

La Funzione Responsabile predispone e conserva, in formato elettronico, un archivio (l' "**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**") delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo art. 5 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro), nonché delle operazioni esenti ai sensi del successivo art. 6.

4. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società⁵.

⁴ Nel caso di operazione ordinaria ai sensi del successivo art. 6.3.1, la documentazione contiene elementi oggettivi di riscontro relativi all'eventuale sussistenza delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

⁵ Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società. Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le operazioni con parti correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle operazioni con parti correlate; (ii)

La Società, in quanto società di minori dimensioni ⁶, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento OPC, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi del successivo art. 5.2 e dell'Allegato 3 del Regolamento OPC), una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza di cui all'art. 7 del Regolamento OPC medesimo, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento OPC, in relazione alle operazioni *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento OPC (*"Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate"*).

Qualora la Società, anche per il tramite di Controllate, effettui un'operazione con parti correlate rilevante ai sensi della presente Procedura, la documentazione a supporto contiene gli elementi indicati al precedente art. 3, per quanto applicabili alla singola operazione.

Le operazioni con parti correlate (siano esse di maggiore o di minore rilevanza) sono approvate previo parere non vincolante espresso da un comitato endoconsiliare composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, i quali con riferimento a ciascuna operazione devono altresì essere Amministratori Non Correlati⁷ (il **"Comitato"**) ovvero – ove occorrendo – previa definizione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente come *infra* precisato⁸.

l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'Emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

⁶ Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento OPC, per "società di minori dimensioni" si intendono le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino la soglia di Euro 500 milioni. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti. Per "società di recente quotazione" si intendono le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione.

⁷ Resta inteso che, ai fini della valutazione della composizione del Comitato con riguardo ad una specifica operazione, l'Amministratore Indipendente che sia qualificabile come Amministratore Coinvolto nell'Operazione è equiparato all'Amministratore Correlato.

⁸ Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Nel caso in cui siano presenti profili di correlazione con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale che precludano l'espressione del parere da parte dell'organo di controllo o qualora le circostanze concrete lo rendano opportuno, il Consiglio di Amministrazione farà ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di propria scelta ai fini delle valutazioni di propria competenza, a titolo esemplificativo in relazione ai profili finanziari, legali o tecnici, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinion*; e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. A tal fine, il medesimo Comitato potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere che l'esperto o gli esperti assista/assistanò specificamente il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto (ove esistenti) delle predette relazioni quali indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.

Le perizie e/o *fairness e/o legal opinion* vengono trasmesse al Comitato in tempo utile per la riunione del medesimo.

Il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle funzioni aziendali della Società e/o delle Controllate coinvolte nell'operazione e/o altri amministratori dirigenti e consulenti indicati dal Comitato medesimo.

Il Comitato, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, sia esso positivo o negativo, deve essere reso in tempo utile per l'approvazione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato chiamato ad esprimersi sull'operazione.

Tutte le informazioni trasmesse al Comitato e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione (incluse le eventuali perizie e/o *fairness e/o*

quale presidio equivalente a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione (applicandosi i principi di cui *infra* per il conferimento dell'incarico e la verifica dei requisiti di indipendenza del predetto esperto). Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica operazione con parti correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

legal opinion), sono messe tempestivamente a disposizione dell'organo competente ad approvare l'operazione.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente del Comitato, o un altro membro del Comitato a ciò delegato, illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, anche ai sensi dell'art. 2391 del codice civile. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, valutano, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. In ogni caso gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori e/o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere preventivamente espresso dal Comitato sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Non rientrano, in ogni caso, nella competenza di amministratori e/o dirigenti muniti di delega e sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (sempre previo parere del Comitato):

- le deliberazioni in merito alle operazioni di maggiore rilevanza di cui all'art. 5.2 che segue;
- le deliberazioni in merito alle operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni non di mercato.

5. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni di minore rilevanza che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente secondo le regole interne di *governance* e di quanto disposto dal precedente art. 4, previo motivato parere non vincolante del Comitato. A tal fine, identificata la correlazione con la controparte ai sensi di quanto disposto all'art. 3 e riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o esecuzione; quest'ultimo per il tramite della Funzione Responsabile, informa senza indugio i componenti del Comitato affinché

gli stessi dichiarino l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata).

Ai fini del rilascio del parere di propria competenza, il Comitato riceve informazioni complete, adeguate ed aggiornate sull'operazione, con particolare riferimento agli elementi indicati nel precedente art. 3.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente art. 4, anche con riferimento agli incarichi ad esperti indipendenti.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione aziendale competente, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della Società.

5.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni di maggiore rilevanza che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole non vincolante del Comitato.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente art. 4, anche con riferimento agli incarichi ad esperti indipendenti, nonché le previsioni dell'art. 5.1.

Ai fini della presente Procedura, sono da considerarsi operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali l'indice di rilevanza applicabile a seconda della specifica operazione sia superiore alla soglia del 5% e precisamente:

- a) indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte);
- b) indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione;
- c) indice di rilevanza delle passività, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più

recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti;

il tutto come meglio definito e dettagliato nel citato Allegato 3 al Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “operazioni cumulate”).

In ogni caso, ai fini della presente Procedura, sono da considerarsi a tutti gli effetti operazioni di maggiore rilevanza le operazioni che abbiano, quale controparte, un amministratore della Società e/o di società controllata o un suo stretto familiare oppure entità con gli stessi correlate come individuate ai sensi dei principi contabili internazionali. Sono da considerarsi quali operazioni di maggiore rilevanza anche quelle operazioni che abbiano, quale controparte, un dirigente della Società con responsabilità strategiche, qualificato quale personale rilevante nell'ambito delle politiche aziendali sulla remunerazione.

5.3 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione con parte correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dei precedenti artt. 5.1 e 5.2.

5.4 Operazioni effettuate per il tramite di Controllate

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società esamini e/o approvi operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, il Comitato, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione con particolare riferimento agli elementi indicati al precedente art. 3.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle società controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato, parere che deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Si applicano i principi generali illustrati al precedente art. 4, anche con riferimento al conferimento degli incarichi ad esperti indipendenti. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto o organo della Controllata competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Si applicano, con i necessari adattamenti e a seconda del caso, le disposizioni dei precedenti artt. 5.1, 5.2 e, per le operazioni di competenza dell'assemblea della Controllata, 5.3.

5.5 Delibere quadro

Ai sensi dell'art 12 del Regolamento OPC, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite di Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OPC e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti al successivo art. 7, nei termini e con le modalità ivi indicati, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano i principi illustrati al precedente art. 4 e le disposizioni dei precedenti artt. 5.1. e 5.2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dei precedenti artt. 5.1 e 5.2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi dell'art. 7.2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5.2 del Regolamento OPC.

6. CASI DI ESENZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO OPC

Fermi restando i casi di esenzione di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 7, nei termini e con le modalità ivi indicati, le disposizioni della Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui all'art. 6.1;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. art. 6.2.1);
- c) alle deliberazioni assembleari diverse da quelle indicate all'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. art. 6.2.2);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. art. 6.3);
- e) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. art. 6.4);
- f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. art. 6.5).

Le disposizioni della presente Procedura, fatto salvo quanto previsto in tema di informazione al pubblico, non si applicano alle Operazioni con parti correlate realizzate sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, anche nell'interesse della stabilità del gruppo di appartenenza.

6.1 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come di seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento OPC e della presente Procedura (fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 7, nei termini e con le modalità ivi indicati) e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni con parti correlate che, singolarmente considerate, non superano l'importo di Euro 50.000 (qualora la controparte sia una persona fisica) e Euro 100.000 (qualora la controparte sia diversa da una persona fisica).

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati.

6.2 Deliberazioni in materia di remunerazione

Le deliberazioni in materia di remunerazione sono esenti dall'applicazione della presente Procedura ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC⁹, ovvero nei casi previsti dai successivi artt. 6.2.1 e 6.2.2.

Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla presente Procedura perché non rientranti nelle sopra richiamate esenzioni, potranno comunque trovare applicazione altre fattispecie di esenzione, con particolare riferimento all'esenzione di cui all'art. 6.1 per le operazioni di importo esiguo.

6.2.1 Piani di compenso basati su strumenti finanziari *ex art. 114-bis* del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso *ex art. 114-bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

6.2.2 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione del Regolamento OPC medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli

⁹ Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento OPC non si applicano alle deliberazioni: (i) relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, nonché (iii) relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

6.3 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

6.3.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria (art. 3, comma 1, lett. d), del Regolamento OPC). Per la qualificazione dell'operazione come "ordinaria" si tiene conto dei criteri indicati nel par. 3 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo (art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento OPC).

L'identificazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di cui al presente art. 6.3.1 è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile, la quale può avvalersi – ove ritenuto opportuno – del supporto del Comitato e riferisce in ogni caso al Presidente del Consiglio di Amministrazione riguardo all'esito della valutazione svolta.

6.3.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione della presente Procedura e del Regolamento OPC, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6.3 e fatti salvi gli obblighi informativi previsti dal successivo art. 7, nei termini e con le modalità ivi indicati.

All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'operazione dovrà comunque essere fornita, in tempo utile anteriormente all'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi oggettivi di riscontro relativi alla sussistenza delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficino dell'esenzione di cui al presente articolo siano operazioni di maggior rilevanza ai sensi del precedente art. 5.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a comunicare alla Consob, entro sette giorni

dall'approvazione dell'operazione¹⁰, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (tenuto conto degli elementi informativi da includere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate), fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. *e-bis*), punto (ii) del Regolamento OPC, verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'art.13 del Regolamento OPC, alle operazioni di maggiore rilevanza definite "operazioni ordinarie" e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni alla Funzione Responsabile che è tenuta a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

6.4 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 7, nei termini e con le modalità ivi indicati, le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione della presente Procedura qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate alla Società.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione della significatività degli interessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, è effettuata secondo quanto di seguito indicato:

- (i) si tiene conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la Controllata o la società collegata dell'Emittente e altre parti correlate alla Società medesima o di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la Controllata o la società collegata, da una parte, e altre parti correlate della Società, dall'altra;
- (ii) si tiene conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia e in particolare si considerano interessi significativi gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, controllata da, o collegata a, la Società abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;
- (iii) non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Controllata o la società collegata (cfr. art. 14, comma 2, Regolamento OPC);
- (iv) sussistono, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni

¹⁰ Ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso.

variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Controllata o società collegata con le quali l'operazione è compiuta.

6.5 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura e al Regolamento OPC non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile¹¹;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
- d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

7. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, fornisce l'informativa interna in relazione alle operazioni con Parti Correlate, nei termini e con le modalità di seguito indicati.

Informativa riguardo i casi di esenzione

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (i) del Regolamento OPC, è fornita al Comitato l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente art. 6, con periodicità trimestrale, con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 5.2, mediante invio di un *report* contenente gli elementi informativi indicati nel precedente art. 4; resta fermo l'obbligo informativo di cui al precedente art. 6.3.2 con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di maggiore rilevanza;

¹¹ Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla Società a parità di condizioni per tutti i suoi azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la Società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la Società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le operazioni con parti correlate. Viceversa, se la Società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua controllata o collegata non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista dall'art. 6.4 per le operazioni con Controllate o società collegate qualora non sussistano nella concreta operazione interessi significativi di altre parti correlate.

- è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale, con periodicità trimestrale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento e oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 6 della Procedura.

Informativa sulle operazioni cui si applica la Procedura

Al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale della Società è fornita, con periodicità trimestrale, una completa e adeguata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, ivi incluse le operazioni che costituiscono attuazione delle delibere quadro di cui all'art. 5.5 che precede; detta informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato.

7.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente art. 5.2, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC, cui si rinvia.

L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui sopra (c.d. “operazioni cumulate”). Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi dell'art. 6 della Procedura.

Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento OPC.

7.3 Informativa contabile periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente art. 5.2 concluse nel periodo di riferimento anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste ai sensi del presente art. 7.3, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione dell'art. 6.3 (operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*).

7.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'operazione con parte correlata, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente art. 5.2 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto ai sensi del precedente art. 6;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato;

nonché le informazioni di cui alle Istruzioni del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana¹².

8. MODIFICHE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

¹² Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo ai sensi del precedente art. 7.2, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente art. 5.2, sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione previste dal precedente art. 6, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 17 MAR, in materia di operazioni con parti correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

8.1 Modifiche e pubblicazione della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno ogni tre anni, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

Le eventuali modifiche e/o aggiornamenti della Procedura entrano in vigore il giorno della pubblicazione della stessa sul sito *internet* dell'Emittente, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito *internet* della Società nell'apposita sezione dedicata alle Operazioni con Parti Correlate e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

8.2 Diffusione della Procedura

La Funzione Responsabile trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali della Società, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni e gli organi che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, Responsabile della Funzione *Internal Audit* e Collegio Sindacale).

Anche ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, ai componenti dell'organo amministrativo e (ove presente) dell'organo di controllo delle Controllate e alle principali funzioni aziendali delle stesse, affinché tali soggetti ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, gli organi amministrativi delle Controllate deliberano la presa d'atto della Procedura, così come approvata dalla Società, e inviano, per accettazione, alla Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Funzione Responsabile) una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi previsti dalla Procedura nonché a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali e alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitino il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Allegati:

- **Allegato A:** modello di "Questionario" relativo alla procedura per l'aggiornamento dell'Elenco parti correlate della Società.

- **Allegato B:** Appendice al *“Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”* adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato.